



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 15/18 DEL 24.03.2020

Oggetto: Legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020) art. 5, comma 4. Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali. Art. 8, comma 1, lett. a) della L. R. n. 31/1998 e smi. Atto di indirizzo interpretativo e applicativo.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama l'articolo 5, comma 4 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10, che stabilisce che "le risorse del Fondo di cui al comma 3 sono assegnate ai singoli Comuni. Gli Enti gestori degli ambiti PLUS possono promuovere una gestione associata, che consenta di assicurare la razionale allocazione della spesa ed una maggiore efficacia della risposta assistenziale nell'ambito di riferimento. Dette risorse sono assegnate in coerenza con i nuovi principi di programmazione e di competenza finanziaria potenziata e sono da imputare alle annualità in cui l'obbligazione viene in scadenza.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, definisce le Linee di indirizzo triennali per la programmazione e gestione degli interventi, definisce i criteri di riparto delle risorse, che costituiscono titolo per l'esigibilità dell'obbligazione, e individua gli strumenti di valutazione multidimensionale finalizzati alla definizione del progetto personalizzato.

I criteri di ripartizione e le modalità temporali sono individuati con la suddetta deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione la programmazione delle risorse è riferita alle annualità 2021 e 2022. Nell'anno 2020 in attesa dell'adozione delle linee di indirizzo triennali le risorse sono trasferite agli Enti gestori degli ambiti PLUS, in acconto entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nella misura del 70 per cento del valore impegnato per singolo Comune sul fondo regionale nell'ultimo anno. Nella gestione degli interventi i beneficiari applicano le indicazioni previste per i singoli programmi di spesa assicurando prioritariamente la continuità assistenziale".

In sintesi il provvedimento si fonda su tre presupposti:

1. le risorse del Fondo regionale per la non autosufficienza sono assegnate ai singoli Comuni;
2. in sede di prima applicazione la programmazione delle risorse è riferita alle annualità 2021 e 2022;
3. nell'anno 2020, in attesa dell'adozione delle linee di indirizzo triennali, le risorse sono trasferite agli Enti gestori degli ambiti PLUS, in acconto entro trenta giorni dalla entrata in vigore della



legge di stabilità 2020, nella misura del settanta per cento del valore impegnato per singolo Comune sul fondo regionale nell'ultimo anno.

L'Assessore rappresenta che la norma è chiaramente orientata a favorire la gestione associata delle funzioni sociali per razionalizzare e ridurre la frammentazione dei processi di attivazione degli interventi rivolti alle persone non autosufficienti.

In merito l'Assessore fa presente che la competente Direzione generale, insieme ai soggetti istituzionali competenti in materia, sta definendo dei percorsi di armonizzazione degli interventi sociali rivolti alle persone con disabilità e a garantire la continuità degli stessi negli anni impostando una programmazione triennale.

L'Assessore prosegue rappresentando che sebbene sia quindi ampiamente condivisa la necessità di favorire l'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali omogenei anche nella gestione del Fondo regionale per la non autosufficienza e sia auspicata la gestione associata delle risorse al fine di assicurare la razionale allocazione della spesa, la semplificazione dell'accesso e una sempre maggiore efficacia nell'erogazione delle risposte assistenziali, l'avvio obbligatorio di tale gestione associata in questo momento e nelle complesse circostanze in cui gli operatori a tutti i livelli sono impegnati nella gestione dell'emergenza Covid-19, potrebbe generare forti criticità operative e applicative in relazione alle restrizioni collegate alle misure di contenimento della epidemia adottate sul territorio.

In tale senso l'Assessore ritiene opportuno dare applicazione alla legge di stabilità stabilendo che le risorse del Fondo regionale per la non autosufficienza 2020 siano assegnate ai singoli Comuni e che gli Enti gestori degli ambiti PLUS possano, ove possibile, promuovere una gestione associata che consenta di assicurare la razionale allocazione della spesa ed una maggiore efficacia della risposta assistenziale nell'ambito di riferimento. Dette risorse saranno assegnate per le annualità 2021 e 2022 in coerenza con i nuovi principi di programmazione e di competenza finanziaria potenziata e saranno da imputare alle annualità in cui l'obbligazione viene in scadenza.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

DELIBERA

di stabilire che:



1. le risorse del Fondo regionale per la non autosufficienza 2020 sono assegnate ai singoli Comuni. Gli Enti gestori degli ambiti PLUS potranno, ove possibile, promuovere una gestione associata che consenta di assicurare la razionale allocazione della spesa ed una maggiore efficacia della risposta assistenziale nell'ambito di riferimento;
2. per le annualità 2021 e 2022, le risorse del Fondo regionale per la non autosufficienza saranno assegnate in coerenza con i nuovi principi di programmazione e di competenza finanziaria potenziata e verranno imputate alle annualità in cui l'obbligazione viene in scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda